

## **Messaggio**

**concernente il finanziamento, nel 1993 e 1994,  
dei contributi alle spese dei detentori di bestiame  
nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare**

del 13 maggio 1992

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un messaggio a sostegno di un disegno di decreto federale semplice concernente il finanziamento dei contributi alle spese dei detentori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 maggio 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Felber

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

---

## Compendio

*I contributi alle spese dei detentori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare (dappresso: CDB) sono stati introdotti nel 1959 per compensare costi troppo elevati di produzione lattiera in queste regioni. Essi costituiscono, per la loro entità, i più importanti pagamenti diretti all'agricoltura. Nel 1991 sono stati versati 263,8 milioni di franchi a 45 599 aziende detentrici di 516 168 unità di bestiame grosso (UBG).*

*Nel quadro della nuova politica agricola (in particolare prezzi e redditi) occorre ora generalizzare i pagamenti diretti compensativi nelle regioni di montagna, riducendo nel contempo i contributi alla produzione. Obiettivo: limitare la produzione intensiva. Infatti i CDB, per quanto dipendenti dalla superficie, incitano l'agricoltore a produrre di più; dovranno dunque essere integrati nei pagamenti diretti compensativi al più tardi alla scadenza del credito quadro 1995-1996. Per questo motivo non sarebbe opportuno aumentarli ora.*

*Per il 1993 e il 1994 si propone un credito quadro di 565 milioni di franchi, 15 milioni in più del biennio precedente. Questo aumento è la diretta conseguenza della soppressione, nel 1992, dei contributi aziendali e della loro integrazione nei CDB; esso tende unicamente a mantenere gli importi concessi oggi per UBG.*

# Messaggio

## 1 Parte generale

### 11 Introduzione

In virtù dell'articolo 1<sup>bis</sup> capoverso 2 della legge federale del 28 giugno 1974 sui contributi ai detentori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare (RS 916.313), l'ammontare necessario per coprire detti contributi è fissato ogni biennio mediante decreto federale semplice. Il decreto federale del 4 marzo 1991 (FF 1991 I 1106) che prevede per il 1991 e 1992 un ammontare massimo di 550 milioni di franchi, giungerà a scadenza a fine anno.

Dopo le modifiche del 4 ottobre 1991 delle leggi federali sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (FF 1991 III 1264; art. 20 cpv. 2 e 34 cpv. 2 prima frase), sui contributi ai detentori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare (art. 1<sup>bis</sup> cpv. 2) e istituite contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili (RS 910.2; art. 7 cpv. 1), i progetti finanziari destinati ai tre tipi di contributi dovranno essere trattati contemporaneamente per semplificare il lavoro del Parlamento e dell'amministrazione. A motivo dei crediti tuttora utilizzati (contributi per la gestione del suolo agricolo) il coordinamento verrà effettuato per la prima volta a decorrere dal 1995. Per il periodo 1993-94 si dovrà dunque emanare un nuovo decreto. Il credito quadro proposto per il biennio in rassegna ammonta a 565 milioni, ossia 15 milioni, in più che nei due anni precedenti. Grazie a questo aumento i contributi fissati nel 1992 sulla base di un importo di 282,5 milioni di franchi (50% dei 535 milioni = 267,5 milioni + 15 milioni quale compensazione dei contributi aziendali nel 1992 = 282,5 milioni) potranno essere mantenuti anche nel 1993 e 1994.

### 12 Situazione dell'agricoltura montana

L'*allegato 1* offre una panoramica del reddito nelle aziende di montagna e in quelle di pianura. Per valutare il reddito complessivo si calcola la remunerazione della prestazione familiare (da 418 a 435 giornate lavorative) e si aggiungono gli interessi del capitale. Negli ultimi anni il reddito ha seguito l'evoluzione generale sia nelle zone di pianura e collinari, sia nelle regioni di montagna. Dal 1980 l'aumento del reddito agricolo nelle aziende campione è stato del 42 per cento in pianura e del 61 per cento in montagna; l'aumento del reddito complessivo, invece, del 42 rispettivamente del 60 per cento.

L'aumento più marcato nelle regioni di montagna (dati relativi) ha limitato il divario tra redditi di pianura e di montagna: rispetto alla media degli anni 1979-1981, che totalizzava il 66,8 per cento, il reddito complessivo delle aziende di montagna è passato al 75 per cento (1990: 72 634 fr.), dovuto in parte a redditi accessori più elevati in queste regioni. Nel 1991 si prevede per le aziende campione un reddito complessivo di 100 000 franchi (pari circa alla media degli

anni 1989/1990). Il reddito delle aziende di montagna dovrebbe salire a 75 000 franchi, con un aumento di 3000 franchi (4%) rispetto al biennio precedente. In passato l'agricoltore di montagna disponeva ancora, dopo deduzione dell'importo destinato a coprire il proprio fabbisogno, di una somma di 23 000 a 25 000 franchi per la costituzione di un capitale proprio grazie soprattutto a spese contenute entro limiti modesti. La maggior parte di questo «risparmio» serviva al finanziamento di investimenti nell'azienda e alla costituzione di una certa riserva destinata a sostituire il secondo e terzo pilastro del nostro sistema di previdenza sociale, dopo cessazione di ogni attività lucrativa. Gli investimenti degli ultimi anni sono stati finanziati, in proporzioni quasi uguali, con capitale proprio e di terzi.

La riduzione del divario tra reddito di montagna e di pianura e della zona collinare si spiega anche per il costante aumento dei pagamenti compensativi. L'esodo rurale dalle regioni di montagna risulta quindi pressoché pari a quello dalle zone di pianura.

### **13      Provvedimenti promozionali**

Paragonata all'agricoltura di pianura, quella delle altre regioni è sfavorita per diversi motivi. Fattori evidenti rincarano la produzione: rigidità del clima, brevità del periodo vegetativo, maggior lavoro dovuto alle sfavorevoli condizioni topografiche e alle strutture aziendali, elevati costi infrastrutturali. La Confederazione ha per conseguenza adottato specifiche misure di politica agricola che tengono conto di questa situazione.

Attraverso sussidi per le bonifiche fondiarie e crediti di investimento si consolidano le basi della produzione, l'infrastruttura e le condizioni di vita in generale. Nella politica dei redditi e dei prezzi agricoli i prezzi alla produzione erano di norma fissati in base alle condizioni vigenti in pianura. Le aziende di pianura traggono infatti il loro reddito dalla vendita dei prodotti. A motivo delle condizioni più difficili e quindi dei costi di produzione più elevati in montagna, tale procedimento non è sufficiente e pertanto sono necessari sussidi compensativi per le regioni sfavorite.

### **14      Prestazioni della Confederazione in favore dell'agricoltura di montagna**

*Contributi alle spese dei detentori di bestiame:* L'allegato 2 illustra l'evoluzione delle spese relative ai principali provvedimenti. La Confederazione fa grandi sforzi per migliorare la situazione finanziaria degli agricoltori montani. Dal 1980 i pagamenti compensativi sono più che duplicati: nel 1991 hanno superato il miliardo di franchi di cui il 74,6 per cento, destinato alla regione di montagna e alla zona prealpina collinare. Per i soli CDB, principali provvedimenti d'aiuto, si calcolano 263,8 milioni di franchi.

*Contributi per la gestione del suolo agricolo:* istituiti nel 1980, comprendono i contributi di superficie per i terreni declivi e i contributi d'alpeggio. I paga-

menti compensativi sono stati così ampliati e l'adeguamento delle quote è stato effettuato in maniera regolare. I versamenti nel 1991 sono stati dell'ordine di 132,6 milioni di franchi. Per il 1992 si prevede una spesa di 144,5 milioni (+9%) dovuta all'aumento dei tassi. Il pacchetto finanziario per gli anni 1990-1994 è stato fissato a 700 milioni di franchi (FF 1989 III 868).

*Contributi per la campicoltura:* includono i sussidi di produzione per la coltivazione dei cereali panificabili, sussidi di superficie per la coltivazione delle patate e supplementi per i premi di coltivazione per i cereali da foraggio. Anche in questo caso la Confederazione versa contributi o supplementi più elevati per terreni declivi e in regioni di montagna. Nel quadro delle nuove misure destinate ad orientare la produzione di cereali panificabili (coltivazione estensiva) i supplementi citati sono stati soppressi già a fine 1991. Per motivi di politica dei redditi sono stati sostituiti con contributi indipendenti dalla produzione. Per semplificare e armonizzare il sistema dei contributi si prevede, a termine, di integrarli nei pagamenti diretti generali.

*Contributi per lo smercio del bestiame:* favoriscono le campagne di eliminazione, gli acquisti di alleggerimento e l'esportazione. Il loro aumento è stato notevole. L'impegno della Confederazione è stato di 93,1 milioni di franchi nel 1991 contro 49,3 milioni nel 1980. Questi provvedimenti assumono particolare importanza per l'agricoltura di montagna fortemente incentrata sulla produzione animale.

*Contributi ai detentori di bestiame:* La loro introduzione risale al 1988 (base legale: legge sull'agricoltura, art. 19). Contrariamente ai CDB, volti a compensare costi di produzione più elevati, servono a migliorare la capacità concorrenziale delle piccole e medie aziende e, dal 1991, a garantire un reddito sufficiente all'agricoltore (a partire da questa data infatti le agevolazioni sono state estese alle gestioni familiari a tempo pieno). Il contributo della Confederazione nel 1991 è stato di 250,3 milioni per 60 782 aziende (162 milioni in più che nel 1990). Dal canto loro, gli agricoltori della regione montana e collinare hanno ricevuto 158,7 milioni di franchi (96,6 milioni in più che nel 1990).

*Altri provvedimenti:* oltre ai pagamenti compensativi enumerati nell'allegato 2 menzioniamo quelli adottati dalla Confederazione in favore delle regioni sfavorite quali i contributi e i crediti di investimento per le ricomposizioni parcellari, per la costruzione di strade, sentieri e manufatti agricoli come anche per l'approvvigionamento di acqua e di elettricità. (Importi per il 1991: crediti di investimento: 114 milioni, contributi: 106,21 milioni). Questi provvedimenti, destinati a migliorare le strutture e a promuovere l'allevamento e l'economia regionale, assumono particolare importanza nelle regioni in cui le condizioni di lavoro sono difficili.

## **15            Importanza dei pagamenti diretti per l'agricoltura di montagna**

Nell'allegato 3 presentiamo un ventaglio di pagamenti diretti e la loro incidenza sul reddito (i dati ivi menzionati sono basati sui risultati ottenuti nelle aziende campione dalla Stazione federale di ricerche d'economia aziendale e genio rurale). Quanto ne scaturisce non è affatto una novità poiché i pagamenti diretti

costituiscono già oggi una parte essenziale del reddito (20-50% secondo l'azienda e la zona). Tra questi i CDB svolgono un ruolo preponderante nelle zone di montagna ad elevata altitudine (sino al 25%). Le piccole e medie aziende beneficiano di pagamenti diretti quasi identici a quelli delle aziende più importanti dato che i CDB sono limitati a 15 UGB e i contributi ai detentori di bestiame sono contingentati a 2000 franchi (1990). Il regime preferenziale in favore di questi tipi di aziende è quindi rispettato. Anche se in linea di massima l'agricoltura di pianura non ne beneficia, i CDB vengono ugualmente corrisposti alle aziende la cui tenuta si estende su più di una zona.

## 16 Calcolo ed evoluzione dei CDB

I CDB risalgono al 1959 e compensano gli svantaggi dovuti alle condizioni di produzione difficili in montagna e nella zona prealpina collinare. Tendono a migliorare il reddito degli agricoltori di queste regioni nonché a diminuire la differenza di reddito rispetto agli agricoltori di pianura. L'*allegato 4* offre una panoramica sull'evoluzione dei pagamenti a partire dal 1968.

Beneficiano dei CDB gli agricoltori di montagna e della zona prealpina collinare con gestione propria. L'unità di riferimento è costituita dall'UBG, ossia: bovini, equini, suini da allevamento, capre e ovini.

I contributi sono versati soltanto per le prime 15 unità di UBG di un'azienda privilegiando così le piccole e medie aziende. Tale limitazione, che frena l'interesse a una maggiore produzione, svantaggia le aziende gestite a titolo principale (20 000 circa) che detengono 20 o più UBG: infatti esse riscuotono contributi solo per le prime 15 unità di UBG. Secondo una valutazione soltanto 220 000 UBG, censite in questi tipi di aziende, hanno diritto ai CDB. Tale limite impedisce la creazione di unità più importanti e rallenta l'evoluzione della tecnica con il rischio di mantenere strutture gestionali arcaiche.

Ai fini dei CDB, le aziende devono disporre di una base foraggiera adeguata per alimentare le UBG. Questa normativa si applica anche agli agricoltori con oltre 15 UBG. Se l'azienda non possiede una base sufficiente per l'intera mandra, i contributi vengono adeguatamente ridotti. Nel 1991 le deduzioni per mancanza di base foraggiera sono state dell'ordine di 2,9 milioni di franchi (1990: 2,6 milioni). Una base foraggiera sufficiente deve comprendere da 40 a 90 are di superficie agricola utile per UBG, secondo le zone (difficoltà di produzione). Questi valori possono però variare in funzione della produttività del suolo e della durata di un'eventuale estivazione. Peraltro si esige il rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali.

I contributi sono scaglionati secondo le zone e le specie di animali e permettono così di tenere conto delle condizioni di produzione locali. Sono stati versati nel 1991 (mediamente):

zona prealpina collinare:	2 598 franchi per 12,4 UBG
zona I	4 268 franchi per 11,7 UBG
zona II	6 964 franchi per 11,7 UBG
zona III	8 324 franchi per 9,8 UBG
zona IV	10 191 franchi per 9,2 UBG

I contributi per le pecore e le capre sono stati aumentati nel 1987 allo scopo di incoraggiarne l'allevamento. I risultati si possono dire positivi visto che gli effettivi sono nel frattempo leggermente aumentati. Dal 1980 vengono soppressi o ridotti i sussidi agli agricoltori il cui reddito o patrimonio superi un certo limite. Sino al 1989 le deduzioni si effettuavano a decorrere da un reddito imponibile di 50 000 franchi o di un patrimonio di 500 000 franchi; qualora il reddito e il patrimonio superassero la soglia di 60 000 rispettivamente 600 000 franchi, i sussidi venivano sospesi. Dal 1° gennaio 1990, a motivo dei continui rincari, abbiamo adeguato i limiti menzionati portandoli a 60 000 e 80 000. Allo scopo di armonizzare i CDB con i contributi ai detentori di bestiame, è stato effettuato un secondo adeguamento a partire dal 1° gennaio 1991: i limiti di reddito sono stati portati a 80 000-100 000 franchi e quelli del patrimonio a 700 000-800 000 franchi. Nel 1990 l'importo totale delle riduzioni ammontava a 2,9 milioni e nel 1991 a 1,1 milioni di franchi.

## **17 Nuovo orientamento della politica agricola**

Nel quadro del nuovo orientamento della politica agricola, in particolare di quella dei prezzi e dei redditi, si tratta di estendere anche alle regioni di montagna i pagamenti diretti complementari (art. 31a LAgr) e diminuire nel contempo i contributi alla produzione.

I provvedimenti tradizionali di incoraggiamento quali i CDB, le misure per favorire lo smercio del bestiame e i contributi ai detentori di lattifere il cui latte non è commercializzato, sono vincolati alla gestione animale. Essi incitano l'agricoltore a sfruttare le proprie terre in maniera intensiva (crescita della produzione). Il sistema va quindi modificato; pertanto i CDB nonché una parte dei provvedimenti atti a promuovere lo smercio del bestiame (contributi per l'eliminazione) saranno integrati nei pagamenti diretti compensativi al più tardi alla scadenza del programma di pagamenti 1995/96. Un progetto in tal senso vi sarà sottoposto a tempo debito. Si dovrà peraltro conservare un certo volume di produzione nelle regioni di montagna, altrimenti gli agricoltori non potranno più realizzare un'equa parte di reddito dalla vendita dei loro prodotti. Il nuovo sistema, molto meno complesso del precedente, avrà difficoltà di applicazione e in merito è in corso uno studio approfondito. Dato ch'esso implica una diversa ripartizione degli aiuti federali, ci si attende una certa resistenza da parte degli interessati medesimi, ma anche dei Comuni, delle regioni e dei Cantoni. Una riduzione dell'interesse alla produttività sarà attuabile solo attraverso una crescita del reddito derivante da una produzione più estensiva. A titolo transitorio si impone la soluzione seguente: i contributi legati alla produzione e al numero di animali non sono modificati (mantenimento dei diritti acquisiti); il miglioramento del reddito invece viene effettuato tramite pagamenti diretti complementari. Per i motivi menzionati la riduzione e la sostituzione di talune misure non sono compiti di facile soluzione.

## **2 Parte speciale**

### **21 Motivazione dell'aumento dei costi in favore dei CDB**

L'ultimo contingentamento è stato dell'ordine di 550 milioni di franchi (1991: 267,5 milioni; 1992: 282,5 milioni) e comprendeva 15 milioni destinati a coprire l'inclusione dei contributi aziendali, concessi dal 1958, nel regime dei CDB, come richiesto dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Vi avevano diritto i detentori di bestiame che partecipavano agli esperimenti di produttività e ai corsi organizzati dal Servizio di divulgazione. Originariamente il contributo doveva servire a migliorare l'allevamento del bestiame nelle regioni di montagna, obiettivo che è stato sostanzialmente raggiunto. Non vi è più motivo quindi di mantenere in vita tali contributi, da cui la decisione di sopprimerli a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Per il 1991 era previsto un credito di 267,5 milioni di franchi, ossia la metà dei 535 milioni a disposizione. All'inizio del 1992 sono stati aggiunti 15 milioni ai CDB per compensare la soppressione dei contributi aziendali portando così il credito annuo a 282,5 milioni di franchi. Le somme assegnate per UBG a partire dal 1992, sono state fissate sulla base di detto credito e aumentate in rapporto alle zone di montagna da I a IV (modifica dell'O del 27 gennaio 1992). A questo punto se vogliamo mantenere i contributi allo stesso livello per gli anni 1993-1994 occorre prevedere un credito quadro di 565 milioni.

I CDB e i contributi per la gestione del suolo agricolo, continuamente adeguati negli ultimi anni, hanno dato piena soddisfazione: i redditi degli agricoltori di montagna e delle regioni di collina hanno seguito l'evoluzione generale dei salari; il divario rispetto agli agricoltori di pianura si è affievolito. L'assenza di soluzioni di ricambio e la saturazione del mercato nel settore principale della produzione animale (caduta dei prezzi del bestiame da macello), a cui vanno aggiunti costi di produzione più elevati, hanno però influito negativamente sul rendimento creando difficoltà finanziarie per le aziende di montagna.

Per motivi d'economia generale (turismo, popolamento delle regioni isolate, ecc.) è necessario mantenere l'agricoltura di montagna. I pagamenti compensativi saranno più che mai indispensabili perché i prezzi dei prodotti e i contributi per lo smercio del bestiame non solo non potranno essere aumentati, ma anzi rischieranno di subire un ribasso tenuto conto dei risultati dei negoziati sul GATT (ciclo dell'Uruguay). Secondo i principi della nuova politica agricola e le condizioni generali a livello internazionale, in avvenire i contributi in funzione della produzione e del numero dei capi di bestiame potranno essere aumentati solo in casi eccezionali. Per migliorare il reddito dell'agricoltore non resta che una soluzione, i pagamenti diretti complementari (art. 31a LAgr), adottata già durante le rivendicazioni dei prezzi nel settembre 1990 e 1991: infatti invece di aumentare il prezzo del latte sono stati aumentati i contributi ai detentori di bestiame per indurli a frenare la loro produzione (da 4500 fr. per azienda nel 1991 si è passati a 6000 fr. nel 1992). Il credito quadro proposto di 565 milioni per il 1993-1994 risulta quindi ragionevole anche tenuto conto della precaria situazione delle finanze federali.



## **22 Impiego dei fondi supplementari**

Conformemente a quanto sopra esposto, 282,5 milioni di franchi devono essere versati ai contadini di montagna e della zona prealpina collinare nel 1993 e 1994.

## **3 Incidenze finanziarie**

Secondo la nostra proposta il credito quadro per il 1993 e 1994, fissato a 565 milioni di franchi, rappresenta un aumento di 15 milioni rispetto al biennio precedente.

## **4 Programma di legislatura**

Il progetto è menzionato nel programma di legislatura 1991-1995.

## **5 Rapporti con il diritto europeo e il GATT**

Il progetto proposto non solleva nessun problema a livello di politica economica esterna ed è compatibile con il diritto europeo e il GATT.

Nell'ambito della sua politica agraria la CE ha intensificato gli sforzi nell'appoggiare le regioni sfavorite. Certo Bruxelles subordina a determinate condizioni la concessione di pagamenti diretti. Il tema dell'agricoltura è però in linea di massima escluso dall'Accordo sullo Spazio Europeo (SEE) e pertanto non è necessario esaminare se il presente progetto è compatibile con quest'ultimo. Il 22 ottobre 1991 abbiamo dichiarato che l'adesione alla CE costituiva l'obiettivo della politica di integrazione praticata dal nostro Paese. Il calendario proposto per la nostra nuova politica agricola (cfr. Settimo rapporto sull'agricoltura; 92.011) diviene così molto pressante; al momento dell'introduzione dei provvedimenti compensativi in favore dell'agricoltura si dovrà tenere conto del vigente diritto comunitario.

Il presente messaggio non è nemmeno in contraddizione con i negoziati in corso del GATT (ciclo dell'Uruguay) che a lungo termine mirano ad un'agricoltura meno sostenuta e meno protetta. A tale scopo si intendono sopprimere sia le misure volte a stimolare la produzione sia quelle che causano una distorsione del mercato, ma non i pagamenti diretti né i contributi alle regioni sfavorite. (ad es.: CDB). Secondo le ultime proposte del GATT del 20 dicembre 1991 si prevede di limitare i pagamenti diretti legati alla produzione e al numero dei capi di bestiame. Come già menzionato nel messaggio del 27 gennaio scorso, i pagamenti diretti costituiscono la soluzione del futuro (art. 31a e 31b LAgr).

## **6 Basi legali**

L'articolo 1<sup>bis</sup> capoverso 2 della legge federale del 28 giugno 1974 sui contributi ai detentori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare (RS 916.313) prevede che i fondi necessari devono essere autorizzati ogni biennio mediante decreto federale semplice.

**Reddito totale e consumo per famiglia e per anno <sup>1)</sup>**
*Allegato I*

Rubriche	1979/1981 Fr.	1982/1984 Fr.	1985/1987 Fr.	1988 Fr.	1989 Fr.	1990 Fr.
<i>Aziende di pianura</i>						
Reddito agricolo .....	62 188	75 408	71 252	90 013	93 562	88 424
- meno gli interessi <sup>2)</sup> .....	9 642	13 993	15 201	14 467	16 584	20 347
- resto = reddito del lavoro <sup>3)</sup> .....	52 546	61 415	56 051	75 546	76 978	68 077
Reddito accessorio .....	5 965	6 607	7 181	8 049	8 625	8 706
<i>Reddito totale</i> .....	<i>68 153</i>	<i>82 015</i>	<i>78 433</i>	<i>98 062</i>	<i>102 187</i>	<i>97 130</i>
Consumo della famiglia <sup>4)</sup> .....	44 654	52 189	57 223	59 360	60 957	65 904
Differenza = Formazione del capitale proprio						
- in franchi .....	23 499	29 826	21 210	38 702	41 230	31 226
- in per cento del reddito totale .....	34.5	36.4	27.0	39.5	40.3	32.1
<i>Aziende di montagna</i>						
Reddito agricolo .....	38 260	47 519	49 126	58 920	61 844	61 630
- meno gli interessi <sup>2)</sup> .....	6 130	9 123	10 164	10 052	11 444	14 244
- resto = reddito del lavoro <sup>2)</sup> .....	32 130	38 396	38 962	48 868	50 400	47 386
Reddito accessorio .....	7 257	8 062	9 151	10 022	10 346	11 004
<i>Reddito totale</i> .....	<i>45 517</i>	<i>55 581</i>	<i>58 277</i>	<i>68 942</i>	<i>72 190</i>	<i>72 634</i>
- in per cento delle aziende di pianura .....	66.8	67.8	74.3	70.3	70.6	74.8
Consumo della famiglia <sup>4)</sup> .....	33 196	38 625	43 717	45 779	47 137	49 968
Differenza = Formazione del capitale proprio						
- in franchi .....	12 321	16 956	14 560	23 163	25 053	22 666
- in per cento del reddito totale .....	27.1	30.5	25.0	33.6	34.7	31.2

<sup>1)</sup> Nelle aziende pilota oggetto dello spoglio centralizzato.

<sup>2)</sup> Del capitale proprio investito nell'azienda (1990), ossia circa 325 500 fr. in pianura e 228 000 franchi in montagna.

<sup>3)</sup> Per 418 (aziende di pianura) risp. 435 (aziende di montagna) giorni di lavoro forniti dalla famiglia nell'azienda (1990).

<sup>4)</sup> Compresse le spese per le imposte e le assicurazioni.

## Pagamenti diretti nell'agricoltura

Allegato 2

(tutti perseguenti finalità di politica dei redditi, articolati secondo altre destinazioni)

Spese in milioni di fr. per	Importi versati (mio di fr.)			
	1980 <sup>1)</sup>	1991 <sup>2)</sup>		Preventivo 1992
		Totale	di cui regione di montagna <sup>3)</sup>	
<b>1. Compensazione condizioni di produzione difficili (in particolare regionali) .....</b>	<b>202,5</b>	<b>481,2</b>	<b>453,8</b>	<b>485,8</b>
1.1 Contributi alle spese dei detentori di bestiame nelle zone collinari e di montagna .....	125,3	263,8	263,8	282,5
1.2 Contributi per i partecipanti al servizio di assistenza tecnica di economia del bestiame nella regione di montagna .....	14,9	15,7	15,7	—
1.3 Contributi per la gestione del suolo agricolo (contributi di superficie e contributi d'alpeggio)	32,6	132,6	131,8	144,5
1.4 Premi di coltivazione per i cereali da foraggio, supplementi concessi nelle regioni in cui le condizioni d'esercizio sono difficili .....	11,7	43,7	28,0	4,0 <sup>5)</sup>
1.5 Sussidi di produzione per la coltivazione di grano panificabile nelle regioni in cui le condizioni d'esercizio sono difficili .....	13,4	21,5	10,9	3,5 <sup>5)</sup>
1.6 Sussidi per la coltivazione della patata nelle regioni di montagna e nei terreni declivi .....	4,6	3,9	3,6	0,8 <sup>5)</sup>
1.7 Contributi compensativi (invece di 1.4-1.6) .....	—	—	—	50,5
<b>2. Assegni familiari<sup>4)</sup> .....</b>	<b>67,2</b>	<b>116,7</b>	<b>66,5</b>	<b>136,8</b>
- ai piccoli contadini .....	55,8	92,2	61,7	106,4
- ai lavoratori agricoli .....	11,4	24,5	4,8	30,4
<b>3. Contributi ai detentori di animali per le piccole e medie aziende contadine (art. 19c LAGr) .....</b>	<b>—</b>	<b>250,3</b>	<b>158,7</b>	<b>330,0</b>

Spese in milioni di fr. per	Importi versati (mio di fr.)			
	1980 <sup>1)</sup>	1991 <sup>2)</sup>		Preventivo 1992
		Totale	di cui regione di montagna <sup>3)</sup>	
<i>4. Orientamento della produzione . . . .</i>	<i>179,0</i>	<i>335,6</i>	<i>182,9</i>	<i>380,8</i>
4.1 Premi di coltivazione per i cereali da foraggio, premio di base	66,3	128,7	38,6	95,8
4.2 Misure d'orientamento della produzione vegetale . . . . .	—	—	—	69,9
4.3 Contributi ai detentori di vacche il cui latte non è commercializzato . . . . .	47,2	118,8	95,0	126,0
4.4 Indennità per insilamento vietato e supplementi per latte trasformato in formaggio . . . . .	65,5	88,1	49,3 <sup>6)</sup>	89,1
 <i>5. Promovimento dello smercio di bestiame . . . . .</i>	 <i>49,3</i>	 <i>93,1</i>	 <i>91,3</i>	 <i>83,1</i>
<b>Totale . . . . .</b>	<b>498,0</b>	<b>1276,9</b>	<b>953,2</b>	<b>1416,5</b>

<sup>1)</sup> I dati corrispondono alle spese per l'anno di contribuzione; essi differiscono perciò parzialmente dalle cifre indicate nel consuntivo dello Stato.

<sup>2)</sup> Cifre parzialmente provvisorie.

<sup>3)</sup> Zona prealpina collinare e regione di montagna.

<sup>4)</sup> Finanziati dai contributi dei datori di lavoro, come pure dalla Confederazione (2/3).

<sup>5)</sup> Saldo 1991.

<sup>6)</sup> Valutazione.

**Pagamenti diretti per azienda normale, secondo le zone di produzione e le classi di grandezza, 1990**

	Zone di pianura	Zone di collina	Zone di montagna			
			I	II	III	IV
<b>Numero delle aziende</b>						
< 10 ha	48	35	62	46	14	4
10-20 ha	921	197	231	181	70	16
20-50 ha	489	124	111	137	75	31
<b>in franchi</b>						
<b>Contributi alle spese dei detentori di bestiame</b>						
< 10 ha	89	2 642	4 849	7 953	10 392	0
10-20 ha	33	2 657	4 986	7 977	11 316	14 737
20-50 ha	67	2 586	4 809	8 492	11 385	15 041
<b>Contributi per migliorare l'allevamento e la gestione del bestiame</b>						
< 10 ha	0	4	340	612	733	0
10-20 ha	1	16	386	663	899	934
20-50 ha	1	4	341	807	961	1 011
<b>Contributi di superficie</b>						
< 10 ha	179	1 372	2 375	2 695	3 196	0
10-20 ha	150	2 086	3 276	3 695	4 954	5 611
20-50 ha	188	2 899	3 695	4 006	5 769	5 888
<b>Contributi d'alpeggio</b>						
< 10 ha	0	0	138	481	697	0
10-20 ha	4	3	112	698	1 069	652
20-50 ha	50	124	775	1 807	1 905	1 446
<b>Contributi ai detentori d'animali</b>						
< 10 ha	1787	1 971	1 832	1 902	2 107	0
10-20 ha	1298	1 733	1 927	1 912	1 969	1 986
20-50 ha	54	558	1 074	1 547	1 782	1 787
<b>Contributi alle grandi colture<sup>1)</sup></b>						
< 10 ha	2021	2 289	1 352	430	55	0
10-20 ha	3147	4 605	2 725	1 056	358	14
20-50 ha	6768	8 581	8 592	3 958	1 066	277
<b>Contributi ai detentori di lattifere il cui latte non è commercializzato</b>						
< 10 ha	0	0	274	817	2 341	0
10-20 ha	76	213	186	892	3 439	6 913
20-50 ha	94	0	1 765	736	3 345	2 587
<b>Totale</b>						
< 10 ha	4076	8 278	11 160	14 890	19 521	0
10-20 ha	4709	11 313	13 598	16 893	24 004	30 847
20-50 ha	7222	14 752	21 051	21 353	26 213	28 037

<sup>1)</sup> Sussidi alla produzione di cereali panificabili, premi di coltivazione e contributi per la coltivazione della patata.

## Contributi alle spese dei detentori di bestiame (evoluzione delle aliquote e pagamenti dal 1968)

Allegato 4

Anno	Zona prealpina collinare	Zone di montagna				UBG/azienda avente diritto al contributo
		I	II	III	IV <sup>1)</sup>	
Aliquote per UBG <sup>2)</sup> in franchi						
1968/70 .....	—	60	120	180	—	10
1971/73 .....	50	90	180	270	—	15
1974/79 .....	80	140	270	400	—	15
1980/82 .....	80	140	270	400	500	15
1983/86 .....	110	210	380	550	720	15
1987 .....	130 <sup>3)</sup> /170 <sup>4)</sup>	250/230	450/600	650/880	870/1180	15
1988 .....	140/180	270/350	480/630	680/910	900/1210	15
1989/90 .....	180/230	330/420	540/710	760/1010	1000/1330	15
1991 .....	210/260	360/450	580/750	800/1050	1040/1370	15
1992 .....	210/260	380/470	620/790	850/1100	1100/1430	15
Importi pagati in milioni di franchi						Totale <sup>5)</sup>
1968/70* .....	—	8,0	15,7	19,1	—	42,8
1971/73* .....	7,2 <sup>6)</sup>	14,6 <sup>6)</sup>	29,0	33,6	—	85,2
1974/79* .....	11,8	21,3	44,3	50,2	—	128,6
1980/82* .....	11,5	19,3	41,9	36,9	13,1	122,7
1983/86* .....	15,4	27,7	57,7	49,4	19,5	169,7
1987 .....	17,8	32,2	67,9	58,8	25,2	201,9
1988 .....	18,5	34,3	70,8	59,9	25,7	209,2
1989 .....	23,9	41,5	79,0	67,5	29,4	241,3
1990 .....	23,8	41,4	79,1	68,2	30,2	242,7
1991 .....	27,9	45,8	85,1	72,6	32,4	263,8

Anno	Zona prealpina collinare	Zone di montagna				UBG/azienda avente diritto al contributo
		I	II	II	IV <sup>1)</sup>	
	Numero di aziende					
1968/70*	—	16 851	17 035	16 112	—	49 998
1971/73*	9 146	14 955	16 072	16 099	—	56 272
1974/79*	12 372	14 143	15 242	15 139	—	56 896
1980/82*	11 866	12 312	14 054	10 612	3 286	52 130
1983/86*	11 440	11 641	13 191	9 855	3 272	49 399
1987	11 190	11 133	12 984	9 286	3 419	48 012
1988	11 190	11 031	12 796	9 159	3 245	47 421
1989	11 054	10 960	12 718	9 133	3 267	47 132
1990	10 804	10 674	12 415	8 878	3 201	45 972
1991	10 749	10 734	12 212	8 722	3 182	45 599
	Numero di UBG aventi diritto al contributo					Totale
1968/70*	—	132 561	130 535	106 040	—	369 136
1971/73*	104 987	152 362	161 336	124 850	—	543 535
1974/79*	147 741	152 412	162 973	126 210	—	589 673
1980/82*	143 453	137 797	154 760	92 681	26 125	554 648
1983/86*	139 040	132 669	148 949	90 226	27 182	539 540
1987	131 166 <sup>3)</sup> /4109 <sup>4)</sup>	122 968/5048	140 026/7383	75 493/11 484	21 889/5240	524 806
1988	129 340/3725	120 370/5804	137 426/7713	76 949/7812	23 862/3518	516 519
1989	131 478/4349	120 746/5469	138 497/7420	74 912/11 531	22 581/5760	522 743
1990	128 828/4652	118 662/5687	136 520/7584	75 121/11 909	22 839/6075	517 877
1991	128 312/4994	119 098/6103	134 737/7 983	73 020/12 239	23 382/6300	510 168

\* Media

<sup>1)</sup> Fino al 1979 parte della zona III.

<sup>2)</sup> UBG = unità di bestiame grosso: sono incluse anche le capre, le pecore, i maiali d'allevamento e i cavalli.

<sup>3)</sup> Bestiame bovino, maiali d'allevamento e cavalli.

<sup>4)</sup> Pecore e capre.

<sup>5)</sup> Compresi i pagamenti ulteriori e le correzioni.

<sup>6)</sup> Media degli anni 1972/73; non rilevabile esattamente dal profilo statistico.

**Decreto federale**  
**sul finanziamento, nel 1993 e 1994,**  
**dei contributi ai detentori di bestiame nella regione**  
**di montagna e nella zona prealpina collinare**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 1<sup>bis</sup> capoverso 2 della legge federale del 28 giugno 1974<sup>1)</sup> sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 1992<sup>2)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

Un ammontare massimo di 565 milioni di franchi è stanziato, per gli anni 1993 e 1994, allo scopo di versare contributi alle spese dei detentori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare.

**Art. 2**

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

5076

<sup>1)</sup> RS 916.313

<sup>2)</sup> FF 1992 III 725



**Messaggio concernente il finanziamento, nel 1993 e 1994, dei contributi alle spese dei detentori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare del 13 maggio 1992**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	92.049
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.06.1992
Date	
Data	
Seite	725-740
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 083

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.